



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nelle persona della dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 700 c.p.c. nel giudizio iscritto al N.R.G. _____, promosso da:

_____, nata il _____ a _____ (Eritrea), rappresentata e difesa dall'avv. MARTINELLI LAURA.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato.

RESISTENTE

Premesso che

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la ricorrente, titolare dello status di rifugiato, ha rappresentato che il resistente non si è pronunciato sulla domanda di visto per ricongiungimento familiare con il figlio minore _____, nato il _____ in Eritrea. Ha esposto che il figlio vive attualmente da solo ad Addis Abeba, che l'esito della prova del DNA ha confermato il legame familiare, che il figlio era titolare di documento di viaggio con scadenza il 9/08/2020, che la richiesta di visto veniva integrata con l'inoltro della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio avente a oggetto l'irreperibilità del padre, che oralmente il resistente comunicava poi di non poter rilasciare il visto a causa della scadenza del documento di viaggio. Ha, quindi, rilevato la sussistenza del requisito del "*fumus boni iuris*" in relazione al diritto all'unità familiare e del *periculum in mora* tenuto conto della minore età. Ha concluso chiedendo di ordinare al resistente di rilasciare il visto per il ricongiungimento familiare ex artt. 29 e 29 bis d.lgs. 286/98 o di un visto per motivi umanitari con validità territoriale limitata ex art. 25 Regolamento (CE) 810/09, con vittoria di spese e onorari;

PDF Eraser Free

Con memoria difensiva il resistente ha dedotto di non poter rilasciare il visto in assenza di un valido documento e ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese;

All'udienza del 5/02/2021 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e nessuno è comparso per il resistente.

Considerato che

in fase cautelare occorre valutare, allo stato degli atti, la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e, in particolare, in caso di ricorso ex art. 700 c.p.c., la possibilità di un danno grave e irreparabile;

con riferimento al *fumus* occorre rilevare la domanda di visto appare fondata in quanto l'esito della prova del DNA ha confermato il rapporto genitoriale. Il resistente non ha, poi, contestato impedimenti al rilascio diversi dall'assenza di un valido documento di viaggio. Sul punto si rileva che la tutela dell'unità familiare, in presenza in particolar modo di un soggetto minore, va salvaguardata ai sensi del diritto interno e internazionale e che l'ordinamento offre, a tal fine, lo strumento di cui all'articolo 25 Regolamento (CE) 810/09, direttamente applicabile senza necessità di ulteriori disposizioni interne di attuazione, che prevede la possibilità per ogni stato membro di rilasciare un visto con validità territoriale limitata al solo stato concedente quando *“Per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, lo Stato membro interessato ritiene necessario: i) derogare al principio dell'adempimento delle condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen; ii) rilasciare un visto nonostante l'opposizione al rilascio di un visto uniforme manifestata dallo Stato membro consultato a norma dell'articolo 22; oppure iii) rilasciare un visto per motivi di urgenza benché non abbia avuto luogo la consultazione preliminare a norma dell'articolo 22”*. Nel caso in esame ricorrono, quindi, le condizioni per il rilascio del suddetto visto, in ragione della fondatezza, allo stato degli atti, della domanda di ricongiungimento familiare;

Con riferimento al *periculum*, si rileva che la presenza del minore da solo in Etiopia mette a rischio l'incolumità del medesimo, con il rischio di essere esposto a violenze e sfruttamento;

Pertanto il ricorso va accolto, con conseguente obbligo in capo al resistente di rilasciare il visto in favore del sig. _____, nato il

PDF Eraser Free

in Eritrea, con validità territoriale limitata al solo Stato italiano. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al resistente il rilascio del visto di ingresso in Italia con validità territoriale limitata previsto dall'art. 25 del Regolamento CE n. 810/09 in favore del sig. nato il

in Eritrea;

- spese compensate.

Si comunichi CON URGENZA a cura della Cancelleria.

Roma, 5.02.2021

IL GIUDICE

dott.ssa Lilla De Nuccio